



## **SHE PVCFI Newsletter n° 20**

**Rapporto mensile del PVC Forum Italia su normative nuove o aggiornamento delle esistenti che riguardano ambiente, salute e sicurezza che coinvolgono prodotti, impianti, produzioni, trasformazioni.**

**Il rapporto è suddiviso in 8 capitoli:**

**Reach  
Sostanze e preparati pericolosi  
Biocidi  
Interferenti Endocrini  
Materiali a contatto con alimenti  
GPP ed Ecolabel  
Rifiuti e Riciclo  
Altre informazioni**

**Le informazioni contenute in questo rapporto sono estratte da documenti resi disponibili da Enti, Istituzioni ed Associazioni della filiera chimica italiane ed europee. In particolare da ECVM, Plasticseurope, PlasticseuropeItalia, Federchimica, Centro Reach.**

**Eventuali chiarimenti e/o approfondimenti su quanto riportato nel testo possono essere richiesti dai soci direttamente al PVC Forum Italia tramite il seguente indirizzo e-mail [reach@pvcforum.it](mailto:reach@pvcforum.it); Il PVC Forum Italia provvederà a dare risposta tramite lo stesso indirizzo dopo eventuale consultazione di esperti dello specifico settore (Centro Reach e altri consulenti messi a disposizione**

## **Reach**

1) Il 18 novembre scorso è stato pubblicato dall'ECHA sul sito internet l'elenco di 11 sostanze proposte per essere incluse nella Lista di Autorizzazione. Questa Pubblica Consultazione terminerà il 18 febbraio 2016.

Tra le 11 sostanze ricordiamo il Dihexyl phthalate (EC 201-559-5; CAS 84-75-3) ed alcuni Sali di piombo.

[http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal\\_content/title/echa-consults-on-11-substances-to-be-proposed-for-authorisation](http://echa.europa.eu/it/view-article/-/journal_content/title/echa-consults-on-11-substances-to-be-proposed-for-authorisation)

2) Nella stessa data del 18 novembre 2015, la Danimarca ha presentato il dossier per la classificazione armonizzata di di-isononil 'ftalato (DINP CAS: 28553-12-0) come una sostanza tossica riproduttiva Cat. 1B e sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

Se il dossier supererà il "Compliance Control" dell'ECHA, sarà pubblicato sul sito per la solita prevista Consultazione Pubblica.

<http://echa.europa.eu/it/registry-of-submitted-harmonised-classification-and-labelling-intentions/-/substance-rev/11718/term>

3) Il Forum dell'ECHA, uno dei vari organismi, ha definito i principali obiettivi per gli anni 2016 e 2017. Il lavoro del 2016 si concentrerà sulla vendita dei prodotti chimici via internet ed in particolare per garantire che adeguate informazioni siano fornite ai clienti.

Nel 2017 il Forum si concentrerà sull'attuazione delle disposizioni per le sostanze presenti negli articoli.

Nel 2017, inoltre, sarà sviluppato un progetto sull'applicazione degli obblighi relativi alle Schede di Dati di Sicurezza estese, gli scenari di esposizione, le misure di gestione dei rischi e le condizioni operative.

4) Il 17 novembre 2015, L'ECHA e la Commissione Europea hanno organizzato un Workshop dal titolo "Streamlining applications for authorization" su come applicare al meglio per migliorare il processo di autorizzazione del REACH, sia da parte di chi presenta la domanda ma anche da parte di chi deve applicarlo.

[http://echa.europa.eu/view-article/-/journal\\_content/title/workshop-on-streamlining-applications-for-authorisation](http://echa.europa.eu/view-article/-/journal_content/title/workshop-on-streamlining-applications-for-authorisation)

5) Nonostante siano passati molti mesi dalla "sunset date" del 21 febbraio 2015, ancora non è stata ufficializzata, da parte della Commissione Europea, l'autorizzazione per il DEHP sia come sostanza vergine che presente nel PVC riciclato. Nel frattempo, il 10 novembre la commissione ambiente del Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione, da presentare al Parlamento Europeo, per chiedere alla CE di non autorizzare l'uso del DEHP. Questa proposta dell'ENVI Committe è stata votata dal Parlamento in sessione plenaria il giorno 25 ed è passata con ampia maggioranza.

Questa posizione espressa dal Parlamento non è però vincolante per la Commissione Europea che, potrebbe/dovrebbe confermare il parere favorevole espresso dalle due commissioni (SEAC e RAC) che, delegate a suo tempo a esprimere un'opinione, avevano dato parere positivo.

6) Il 18 novembre 2015, sempre L'ECHA ha organizzato il Webinar "REACH 2018 Find your coregistrants and prepare to work together", utile a chi deve effettuare una registrazione entro il 31 maggio 2018.

[http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal\\_content/56\\_INSTANCE\\_DdN5/title/reach-2018-find-your-co-registrants-and-prepare-to-work-together](http://echa.europa.eu/view-webinar/-/journal_content/56_INSTANCE_DdN5/title/reach-2018-find-your-co-registrants-and-prepare-to-work-together)

7) Tramite il progetto REACH-IT-FORCE-3, l'ECHA ha effettuato un controllo in 28 paesi sugli obblighi di registrazione dei produttori, importatori e rappresentanti esclusivi. Nel periodo 2013 - 2014 sono ispezionati 1169 aziende e 5746 sostanze.

Il 13% delle imprese non ha rispettato alcuni dei loro obblighi di registrazione ed il 2% non hanno effettuato la dovuta registrazione.

Gli OR, cioè i rappresentanti che registrano le sostanze per conto di importatori, hanno mostrato le maggiori probabilità di essere in violazione con i loro obblighi REACH. Anche il flusso di informazioni nella catena di approvvigionamento tra OR/importatori e utilizzatori a valle è risultata insufficiente.

## **Sostanze e Preparati Pericolosi**

1) Sono state pubblicate, sul sito dell'ECHA, le proposte di classificazione ed etichettatura armonizzata di alcune sostanze. Per l'elenco collegarsi al sito: <http://echa.europa.eu/it/harmonised-classification-and-labelling-consultation>

2) Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 13 novembre, ha approvato un decreto legislativo riguardante l'attuazione della Direttiva 2014/27/UE che ha allineato al Regolamento 1272/2008 le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e 2004/37/CE. Le direttive in questione riguardano segnaletica, gestanti, giovani lavoratori, esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni.

3) In riferimento al regolamento (UE) n. 649/2012, che attua la convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato (procedura PIC) per talune sostanze chimiche e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, è stato pubblicato nella GU Europea il Regolamento 2015/2229 che ne modifica l'allegato 1.

Tra le sostanze considerate vi sono anche i composti del dibutilstagno e ottilstagno ed i composti del piombo.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2229&from=IT>

## **Biocidi**

1) Sulla GUUE L 289 del 2015 sono stati pubblicati, da parte della Commissione Europea, due nuovi Regolamenti di Esecuzione (2015/1981 e 2015/1982) ed una nuova Decisione di esecuzione (2015/1985).

## **Interferenti endocrini**

Nulla da segnalare

## **Materiali a contatto con alimenti**

Nulla da segnalare

## **Green Public Procurement ed Ecolabel**

1) E' stata presentata all'ultimo EUEB meeting la bozza finale dell'Ecolabel delle calzature (footwear product group).

In attesa dell'emissione dei nuovi criteri facciamo riferimento al rapporto tecnico finale "EU Ecolabel criteria for Footwear Final Technical Report"

[http://susproc.jrc.ec.europa.eu/footwear/docs/Footwear-Technical\\_Report\\_May\\_2015\\_final.pdf](http://susproc.jrc.ec.europa.eu/footwear/docs/Footwear-Technical_Report_May_2015_final.pdf)

Forse per la prima volta, per quando riguarda la scelta delle sostanze, la strada che hanno adottato sembra essere quella selezionarle in base alla loro classificazione secondo il Regolamento CLP. È stato inserito un criterio relativo al contenuto di monomero nel PVC polimero che deve essere inferiore a 1 ppm.

## **Rifiuti e Riciclo**

1) Come da tempo atteso, la Commissione Europea ha presentato ([http://europa.eu/rapid/press-release\\_IP-15-6203\\_en.htm](http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6203_en.htm)) il 2 dicembre la proposta di una nuova Economia Circolare. La proposta legislativa riveduta sui rifiuti stabilisce obiettivi per la riduzione dei rifiuti e stabilisce un percorso a lungo termine per la gestione e il riciclaggio dei rifiuti. Per garantire l'effettiva attuazione degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, la nuova proposta è accompagnata da misure tese a superare gli ostacoli dovuti alle diverse situazioni presenti nei vari Stati Membri.

2) Per le aziende che hanno in previsione interventi di scavo è importante comprendere cosa prevede l'attuale normativa relativa alle cosiddette "terre e rocce da scavo", che è abbastanza complessa. Esse sono soggette al loro riutilizzo soggetto al DM 161/2012, ma c'è da sottolineare che, in base alla loro provenienza, alle loro caratteristiche chimico-fisiche e alla loro destinazione, esse possono essere considerate non solo come "rifiuto" ma anche come "sottoprodotto". Per meglio chiarire come comportarsi ed adeguare il quadro normativo, è prevista l'adozione di un Decreto del Presidente della Repubblica che definisca una disciplina semplificata per la loro gestione. La proposta di decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente, sottoposto a pubblica consultazione.

## **Altre informazioni**

1) Riprendendo la Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", oggi in vigore, ricordiamo alcuni dei punti significativi del provvedimento:

a. introduce il nuovo Titolo VI-bis del libro secondo del Codice Penale (articoli da 452-bis a 452-terdecies del Codice), dedicato ai nuovi "delitti contro l'ambiente".

b. introduce la nuova Parte VI-bis del Codice dell'ambiente intitolata "Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale".

c. modifica il D.lgs. 231/2001 (responsabilità delle persone giuridiche), introducendo nell'elenco dei reati di inquinamento ambientale, disastro ambientale e mancata bonifica.

d. modifica in maniera puntuale specifici reati già previsti dal Codice dell'ambiente;

e. modifica alcune norme del Codice penale e di procedura penale con estensione ai nuovi delitti ambientali di disposizioni già previste per altri reati, in particolare quella relativa al raddoppio dei termini di prescrizione;

2) Sembra che stia cambiando il significato dei Titoli di Efficienza Energetica (i cosiddetti Certificati Bianchi), nati qualche anno fa allo scopo di diffondere le pratiche migliori per l'efficientamento energetico.

Infatti sembra che ultimamente, chi gestisce i TEE (GSE e ENEA) li reputino come uno strumento di innovazione industriale con l'introduzione del concetto di valore economico nella valutazione dei titoli; cosa questa che potrà portare a non rendere più disponibili (o non tutti) i certificati bianchi dovuti a fronte dell'investimento fatto per migliorare le rese energetiche, riducendo i consumi di energia e le emissioni di CO<sub>2</sub>.

3) Sul sito del Ministero del Lavoro è ora disponibile un'area dedicata a rispondere alle domande ricevute da parte degli interessati. Di seguito un paio di esempi delle tematiche, relative a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prese in considerazione nel sito:

- aggiornamento del formatore-docente ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 – sono specificate le modalità alternative di aggiornamento del formatore/docente;
- applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente – visita aggiuntiva a richiesta del lavoratore normalmente non sottoposto a sorveglianza sanitaria e modalità della visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente;

4) Si ricorda che il 18 novembre è entrato in vigore il nuovo Codice Prevenzione Incendi (Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015; GU n. 192 - Suppl. Ordinario n. 51)

Relativo alla "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139".

Il provvedimento, che prende in considerazione 34 delle 80 attività individuate dal decreto del DPR 151/2011, riguarda le seguenti attività: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 70; 75; 76.

Le suddette attività sono descritte nel Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

5) Il D.Lgs.105/2015 (recepimento della Seveso III), nell'Allegato 5, ha introdotto i moduli che i gestori devono redigere per trasmettere le Notifiche ai vari enti pubblici ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Il nuovo format rappresenta l'integrazione, in un unico modulo, delle informazioni contenute nella Notifica e nella Scheda di Informazione ai cittadini, previste dal vecchio decreto D.Lgs 334/99 e s.m.i, e trasmesse dai gestori in modalità separata. Le informazioni contenute nella Notifica sono rese disponibili, tramite l'Inventario Nazionale, agli organi tecnici ed amministrazioni nazionali e regionali incaricati dei controlli negli stabilimenti soggetti alle disposizioni del decreto medesimo.

A questo riguardo ISPRA ha reso disponibile la "Guida Tecnica di Compilazione del Modulo di Notifica ex art.13 Dlgs 105/2015" e sul sito di ISPRA sono disponibili documenti e informazioni utili per la corretta attuazione del D.Lgs. 105/2015.

Sullo stesso sito sono disponibili:

- l'elenco degli indirizzi PEC degli Enti destinatari del modulo di Notifica
- una serie di risposte alle domande più frequenti pervenute all'Help-desk di ISPRA, relative a problematiche di carattere generale; problematiche relative alla trasmissione della notifica; problematiche relative alla compilazione delle sezioni della notifica; responsabilità

<http://www.isprambiente.gov.it/it/servizi-per-lambiente/controlli-sui-pericoli-di-incidente-rilevante-direttiva-seveso-iii>